

REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2003 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2003

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il memorandum d'intesa fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 ⁽³⁾ ed approvato con decisione 96/386/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede che debbano essere considerate favorevolmente determinate richieste presentate dal Pakistan per ottenere la cosiddetta «flessibilità straordinaria».
- (2) La Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta di trasferimento tra categorie il 27 maggio 2003.
- (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e in quanto disposto dal suo allegato VIII.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingente 2003, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 48.⁽⁴⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.